



Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale

FOCUS

Legge 7 gennaio 2026, n. 1

***“Modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
altre disposizioni nonchè delega al Governo in
materia di funzioni della Corte dei conti e di
responsabilità amministrativa e per danno
erariale”***

66

febbraio 2026

*Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Aurelia Jannelli*

*Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale
Silvia Salvai*

*A cura di
Gelsomina Agricola, Alberto Crosio, Claudia Parola, Laura Pennazio*

*Realizzazione grafica
Francesca Mezzapesa*

Sommario

<i>Premessa</i>	2
1. Sentenza della Corte costituzionale n. 16 luglio 2024, n. 132.....	3
2. Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e il controllo della corte dei conti (art. 1).....	5
2.1 Tipizzazione della colpa grave.....	5
2.2 Limitazione responsabilità a fatti e omissioni commessi con dolo.....	6
2.3. La buona fede degli organi politici per gli atti di competenza tecnica	6
2.4. Obbligo di esercizio del potere di riduzione nei casi previsti dalla legge.....	6
2.5. La sospensione della gestione delle risorse pubbliche	7
2.6. Assicurazione obbligatoria per responsabilità da colpa grave.....	7
2.7. Modifica dell'elenco degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità	7
3. Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (art. 2).....	8
4. Delega per la riorganizzazione e riordinare le funzioni della Corte dei conti (art. 3).....	9
4.1 L'ambito della delega e le finalità.....	9
4.2 La riorganizzazione delle funzioni a livello centrale	9
4.3 Il rafforzamento della funzione nomofilattica	10
4.4 La riorganizzazione territoriale.....	10
4.5 La riforma della funzione requirente.....	10
4.6 Il principio di rotazione e la formazione	10
4.7 Gli istituti deflativi del contenzioso	10
4.8 Il rimborso delle spese legali	11
4.9 Le questioni finanziarie.....	11
5. Disposizioni transitorie (art. 6)	11
 <i>Allegato a)</i> Testo comparato della legge 14 gennaio 1994, n. 20, artt. 1 e 3 (testo previgente e come modificato dalla legge 7 gennaio, n. 1)	12
<i>Allegato b)</i> Legge 7 gennaio 2026, n. 1 - Modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.....	20

Premessa

Il disegno di legge 1621 (c.d. ddl Foti) recante modifiche alla legge n. 20 del 1994 e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, è stata esaminata, in sede referente, dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) che l'hanno assunta come testo base nella seduta del 9 ottobre 2024. Il testo è stato approvato il 9 aprile 2025 dalla Camera dei deputati e definitivamente dal Senato il 27 dicembre 2025.

Il 7 gennaio è stata pubblicata in G.U. la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale)¹, entrata in vigore il 22 gennaio.

A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, il testo si compone di 6 articoli.

La riforma interviene sulla **legge n. 20/1994**, che contiene “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”. Tra le novità introdotte, si segnalano le seguenti, che verranno poi commentate nel corso della trattazione²:

- **limitazione della responsabilità erariale dei funzionari**, perimetrando per legge il concetto di **colpa grave** ed estendendo il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la **responsabilità amministrativa** soltanto ai fatti e alle omissioni dolose;
- **limitazione dell’addebito al responsabile di danno erariale al 30% del danno** e comunque al **doppio della retribuzione annua** o al **compenso** percepito;
- **nuova funzione consultiva della Corte dei conti**, la quale, su richiesta della pubblica amministrazione può rendere **pareri in materia di contabilità pubblica** nonché **su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)**, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. **I pareri devono essere dati entro il termine perentorio di trenta giorni** dalla richiesta. **Trascorso il termine, il parere si intende reso in senso conforme** a quanto prospettato dall’amministrazione richiedente. Il parere favorevole (espresso o per silenzio) produce tra le altre cose, la conseguenza di **escludere la gravità della colpa per gli atti adottati**;
- **delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti**, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza.

In premessa è utile segnalare che, dopo l'avvio dell'esame del provvedimento (disegno di legge 1621) presso la Camera, è intervenuta la **sentenza della Corte costituzionale 17 luglio 2024, n. 132** che ha svolto un'analisi ricostruttiva dell'evoluzione e dei caratteri della **responsabilità amministrativa** in generale e del suo **elemento soggettivo** in particolare segnalando - proprio alla luce del contesto istituzionale, giuridico ed economico - **l'esigenza di una complessiva revisione della sua disciplina da parte del legislatore**, ponendo l'attenzione su alcuni possibili interventi.

¹ Il testo della legge è consultabile anche nell’[Allegato b\)](#).

² Nel commento alla legge 1/2026 sono stati tralasciati gli artt. 4 e 5, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di sanzioni per i responsabili dell’attuazione del PNRR-PNC e di responsabilità civile ed erariale degli avvocati e procuratori dello Stato in quanto di carattere specifico e non rilevanti per le regioni.

L'argomento verrà quindi analizzato prima di entrare nel merito dell'articolato della legge in esame, in quanto alcune indicazioni della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale **n. 132/2024**, sono state recepite nella legge 1/2026.

1. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 16 LUGLIO 2024, N. 132

Come sopra anticipato, il testo di legge in rassegna è stato oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale ancor prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con la sentenza 16 luglio 2024, n. 132³, infatti, i giudici della Consulta, chiamati a giudicare della legittimità costituzionale della disciplina concernente il c.d. scudo erariale ovvero le sue ripetute proroghe dall'anno 2020, hanno **preso in considerazione le nuove disposizioni – all'epoca recate dal progetto di legge C1621** - esprimendo valutazioni di massima sulla **rivisitazione** della responsabilità erariale dei dipendenti, amministratori e agenti pubblici gravati da un'accresciuta *“fatica dell'amministrare”*, ciò alla luce del nuovo quadro ordinamentale implementato, oltre che dalle normative emergenziali COVID-19 e PNNR, anche dal sempre più pregnante principio del risultato per come codificato, da ultimo, nel codice dei contratti pubblici.

Nel corso del periodo pandemico, infatti, la responsabilità erariale per colpa grave dei funzionari pubblici era stata “sospesa” per facilitare l'azione delle amministrazioni in un periodo di grave difficoltà operativa. L'articolo 21 del d.l. 76/2020 ha introdotto per la prima volta il cd. scudo erariale, escludendo la responsabilità per colpa grave dei funzionari pubblici (e limitandola – fino al 31 dicembre 2024 – ai casi di condotte commissive, nelle sole ipotesi dolose) e introducendo ipotesi di responsabilità omissiva. Tale previsione è stata più volte rinnovata, nel periodo 2021-2023, in ragione della necessità di favorire la spesa delle risorse del PNRR e per accelerare l'azione amministrativa. In occasione dell'ultimo rinnovo, il legislatore ha ritenuto necessario riformare la responsabilità erariale con uno complessivo intervento di sistema (cfr. articolo 8, comma 5-bis, del d.l. 215/2023, che in sede di conversione ha prorogato lo scudo fino al 31 dicembre 2024).

Ad avviso della Corte, il consolidamento dell'amministrazione di risultato (tesa, cioè, a raggiungere determinati obiettivi di policy e che risponde dei risultati economici e sociali conseguiti attraverso la sua complessiva attività) e i profondi mutamenti del contesto in cui essa opera hanno reso necessario bilanciare la funzione di deterrenza della responsabilità amministrativa (volta a scoraggiare «i comportamenti non solo dolosi ma anche gravemente negligenti dei funzionari pubblici, che pregiudicano il buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e gli interessi degli stessi amministrati) con *«l'esigenza di impedire che, in relazione alle modalità dell'agire amministrativo, il rischio dell'attività sia percepito dall'agente pubblico come talmente elevato da fungere da disincentivo all'azione, pregiudicando, anche in questo caso, il buon andamento»*. Tale punto di equilibrio ha, per la Corte, natura dinamica, che va *«modulato in funzione del contesto istituzionale, giuridico e storico in cui opera l'agente pubblico, e del bilanciamento che il legislatore medesimo – nel rispetto del limite della ragionevolezza – intende effettuare, in tale contesto, tra le due menzionate esigenze»*.

La Corte ha escluso la possibilità di limitare la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo atteso che, in questo caso, *“la ripartizione del rischio sarebbe addossata in modo assolutamente prevalente alla collettività, la quale dovrebbe sopportare integralmente il danno arrecato dall'agente pubblico”*, con la conseguenza che i comportamenti gravemente negligenti non

³ Con la sentenza n. 132/2024 la Corte costituzionale viene chiamata a decidere, da parte della sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, sulla legittimità costituzionale dell'art. 21, c. 2, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge di conversione. Previsione che originariamente **aveva circoscritto, salve le condotte omissive, la responsabilità erariale al solo dolo per i fatti posti in essere fino al 31 dicembre 2021 e il cui termine è stato prorogato più volte**. Si trattava di una questione più volte discussa in dottrina, ravvisandovi in essa un'eccessiva compressione dei poteri del giudice contabile.

sarebbero scoraggiati e *“la funzione deterrente della responsabilità amministrativa, strumentale al buon andamento della P.A., ne sarebbe irrimediabilmente indebolita”*.

Il giudice delle leggi ha, tuttavia, sottolineato come la regola generale registri due ipotesi eccezionali che, pur superando lo scrutinio di ragionevolezza, sono caratterizzate da un indebolimento della funzione deterrente:

- in primo luogo, si fa riferimento ai casi in cui la limitazione dell'imputazione soggettiva della responsabilità amministrativa al solo dolo riguardi un numero limitato di agenti pubblici o determinate attività amministrative, contraddistinte da un grado di rischio talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l'azione, dando così luogo all'amministrazione difensiva;

- in secondo luogo, ai casi di disciplina provvisoria che limiti al dolo l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avuto riguardo a un contesto particolare che richieda tale limitazione al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale.

Secondo la Consulta risulta evidente come la disposizione oggetto di censura di costituzionalità si collochi in questo secondo tipo di ipotesi eccezionali, in quanto origina in un contesto del tutto peculiare con una efficacia destinata a cessare, seppur a seguito di proroghe, il 31 dicembre 2024.⁴

La Corte costituzionale ha sottolineato come **l'esigenza di contrastare in modo efficace la tendenza alla “burocrazia difensiva”**, aveva indotto il legislatore del periodo pandemico allo spostamento temporaneo della configurazione dell'elemento soggettivo verso l'*underdeterrence*, al fine di tutelare, mediante uno stimolo all'attività degli agenti pubblici, interessi vitali della società italiana dotati di rilevanza costituzionale, **limitando la previsione della responsabilità alle sole condotte gravemente colpose commissive** - e non anche a quelle omissive, per le quali è rimasta invariata l'imputazione soggettiva a titolo di dolo e colpa grave, in modo che - come si legge nella relazione illustrativa del d.l. 76/2020 - *“i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo”*.

Per la Corte costituzionale, dunque, anche nella fase successiva alla crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19, caratterizzata da proroghe dell'efficacia dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, correlate all'attuazione del P.N.R.R., appare ragionevole *“il punto di equilibrio che, limitatamente alle condotte attive, provvisoriamente limita l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa al solo dolo”*.

Come si osserverà nel prosieguo, alcune indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2024, **sono state recepite nella legge 1/2026**, introducendo modifiche alla legge 20/1994.

⁴ Del resto, l'articolo 23, comma 1, del medesimo d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ha agito anche sul reato di abuso d'ufficio, modificandone in senso restrittivo il perimetro applicativo della prima condotta tipica descritta nell'articolo 323 c.p., mediante la sostituzione della locuzione “violazione di norme di legge o di regolamento” con l'espressione “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità”. Su tale profilo, peraltro, la Corte costituzionale aveva già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 8/2022 - richiamata dalla stessa Corte nella pronuncia in commento – secondo la quale il capo IV del titolo II del d.l. 76/2020 si occupa delle due “principali fonti di timore per il pubblico amministratore (e, dunque, dei suoi “atteggiamenti difensivistici”): la responsabilità erariale e la responsabilità penale.

2. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20, CONCERNENTI L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ E IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI (ART. 1)

L'articolo 1 introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di **responsabilità amministrativa** nonché in materia di controllo preventivo di legittimità, con particolare riferimento ai contratti pubblici per l'attuazione del PNRR.

In particolare, **la lettera a)** del comma 1 della legge 1/2026 apporta numerose modifiche all'art.1 della legge 20/1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" aventi per oggetto principalmente:

- **la definizione della colpa grave** dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica;
- l'individuazione di fattispecie di **limitazione della responsabilità amministrativa** a fatti e omissioni commessi esclusivamente con **dolo**;
- **il potere di riduzione**;
- la **modifica dell'elenco** degli atti sottoposti al **controllo preventivo di legittimità**

Con riguardo all'entrata in vigore della lett. a) del comma 1 della legge in esame, cfr. il paragrafo 5 (Norma transitoria, art. 6)

2.1 TIPIZZAZIONE DELLA COLPA GRAVE

Viene introdotta in particolare la cosiddetta **tipizzazione della colpa grave**⁵, prevedendo che tale gradazione dell'elemento soggettivo potrà ritenersi sussistente allorquando sia identificabile rispettivamente:

- **la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili**;
 - **il travisamento del fatto**;
 - **l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento**;
 - **la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento**
- Due ulteriori precisazioni concorrono a individuare la nuova nozione di colpa grave:
- nella valutazione della configurabilità della **violazione manifesta delle norme di diritto applicabili** occorre prendere in considerazione **il grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza**;
 - **la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti esclude la colpa grave.**

La disciplina previgente prevedeva **l'esclusione della responsabilità** quando il fatto dannoso traeva origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, **limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.**

La registrazione in quanto priva di motivazione rendeva però difficilmente individuabili i profili considerati in sede di controllo, da qui l'eliminazione del riferimento a tale limitazione e l'aggiunta nella nuova formulazione della disposizione, che **l'esclusione della responsabilità si verifica** anche quando il fatto dannoso derivi da un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, **ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo.**

⁵ Ved. nuova formulazione dell'art.1, comma 1 della legge 20/1994 - [Allegato a\)](#).

2.2 LIMITAZIONE RESPONSABILITÀ A FATTI E OMISSIONI COMMESSI CON DOLO

La responsabilità amministrativa viene esclusa per colpa grave⁶ e limitata esclusivamente ai fatti o omissioni commessi con dolo nei casi:

- di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche;
- di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione⁷, di accordi di mediazione⁸, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali⁹ in materia tributaria.

2.3. LA BUONA FEDE DEGLI ORGANI POLITICI PER GLI ATTI DI COMPETENZA TECNICA

Fatti salvi i fatti di dolo, la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, quando gli atti adottati nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso¹⁰.

Conformemente a quanto già previsto viene ribadito che nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole.

2.4. OBBLIGO DI ESERCIZIO DEL POTERE DI RIDUZIONE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

La nuova disciplina del potere di riduzione è preceduta dall'introduzione di una precisazione afferente alla **quantificazione del danno**, rispetto alla cui produzione dovrà tenersi conto anche **dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata**.

Il ricorso all'esercizio del potere di riduzione dell'addebito da parte del giudice contabile era ritenuto nel nostro ordinamento di natura eventuale e discrezionale (Corte dei conti, Seconda Appello, sent. n. 372/2021), incombendo sul giudice un generico dovere di motivazione unicamente qualora ne faccia uso (Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 671/1990).

Con le modificazioni introdotte dall'art.1 della legge 1/2026 vengono individuate **delle fattispecie** in cui l'esercizio di tale potere diventa **obbligatorio¹¹**.

Si stabilisce, infatti, che **al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice contabile eserciti il potere di riduzione** ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per **un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato** e comunque non superiore:

- al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo;

⁶ Ved. nuova formulazione dell'art.1, comma 1.1 della legge 20/1994.

La formulazione precedente della disposizione prevedeva la colpa grave consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

⁷ L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute con un "accordo" tra contribuente e amministrazione

⁸ Per effetto del decreto legislativo n. 220 del 2023 (emanato in attuazione della delega fiscale) dal 4 gennaio 2024 l'istituto è stato abrogato e continua ad applicarsi esclusivamente ai ricorsi di valore non superiore a 50.000 euro notificati fino alla data del 3 gennaio 2024. Funzioni analoghe sono svolte dagli accordi di conciliazione giudiziale, che intervengono in fase di contenzioso.

⁹ La transazione fiscale interviene nella fase della crisi d'impresa ed è rivolta al contribuente che versi in conclamato stato di crisi.

¹⁰ Ved. nuova formulazione dell'art.1, comma 1 *ter* della legge 20/1994.

¹¹ Ved. nuova formulazione dell'art.1, comma *octies* della legge 20/1994.

- o al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

2.5. LA SOSPENSIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

La sentenza di condanna nei casi più gravi di accertamento della responsabilità amministrativa può disporre a carico del dirigente o funzionario responsabile la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione dovrà avviare un procedimento per responsabilità dirigenziale da concludersi entro il termine del periodo di sospensione e assegnare il dipendente sospeso a funzioni di studio e ricerca¹².

L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima¹³.

2.6. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILITÀ DA COLPA GRAVE

La legge 7 gennaio 2026, n. 1 recante “*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*” ha aggiunto, all'articolo 1 della legge 20/1994, **il nuovo comma 4 bis**, ai sensi del quale «Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario».

La disposizione di cui trattasi introduce, dunque, l'assicurazione obbligatoria per responsabilità da colpa grave.

L'obbligo di assicurarsi non ricade però su tutti i dipendenti pubblici, ma su quei soggetti che assumono incarichi che comportino la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la loro sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti. Si tratta, in concreto, di segretari comunali, direttori generali, dirigenti e funzionari che negli enti privi di dirigenza risultano inquadrati nell'area delle elevate qualificazioni.

Si devono, altresì, assicurare anche i funzionari incaricati di elevata qualificazione destinatari di deleghe dirigenziali ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001, qualora la delega comporti l'esercizio di funzioni gestionali.

Alle figure sopra individuate, vanno inoltre aggiunte il RUP, il responsabile del GDPR, il responsabile dei tributi e di chi si occupa di espropri, nonché il responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza.

2.7. MODIFICA DELL'ELENCO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ

La **lettera b) del comma 1 dell'art. 1** della legge 1/2026 interviene sull'elenco degli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità¹⁴ di cui all'art.3 della legge 20/1994.

¹² Ved. nuova formulazione dell'art.1, comma *novies* della legge 20/1994.

¹³ Vd. nuova formulazione dell'art.1, comma *decies* della legge 20/1994.

¹⁴ La Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, al fine di verificarne la conformità alla legge (art.100, comma 2 Cost.). Il controllo interviene prima che l'atto acquisti efficacia con l'apposizione del visto e la conseguente registrazione dell'atto medesimo in caso di esito positivo del controllo stesso.

La prima novità¹⁵ è rappresentata dalla previsione che il controllo riguarda tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria¹⁶.

Il secondo cambiamento è rappresentato dall'introduzione di una specifica disciplina per alcune particolari categorie di contratti:

- per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità viene svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. Qualora alla scadenza dei termini perentori la deliberazione non sia ancora intervenuta, l'atto si intende registrato. Il visto può essere ruscato soltanto con deliberazione motivata.

- le regioni, le province autonome e gli enti locali¹⁷, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art.14 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)¹⁸.

Un'ultima precisazione investe gli effetti dell'esecutività dei provvedimenti sottoposti a controllo preventivo di legittimità. Con la scadenza dei termini per l'esercizio di tale controllo i provvedimenti divengono esecutivi e **si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione della responsabilità amministrativa.**

(Cfr. tabella di cui all'[allegato A](#) in cui sono messe a confronto le disposizioni previgenti e quelle modificate)

3. ATTIVITÀ CONSULTIVA DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA (ART. 2)

L'articolo 2 della legge 1/2026 (*Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*) ha modificato la disciplina in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (legge 20/1994) legittimando:

- la **sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti**, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico;

- le **sezioni regionali di controllo della Corte dei conti**, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

- a rendere **pareri in materia di contabilità pubblica anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro.**

¹⁵ La formulazione previgente della disposizione faceva riferimento agli appalti d'opera sopra soglia.

Per il controllo di legittimità degli appalti di servizi e forniture il riferimento previsto era rappresentato dal valore superiore a un decimo della soglia prevista dal codice dei contratti pubblici per gli appalti di lavori.

¹⁶ L'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) prevede le seguenti soglie di rilevanza europea:

a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali.

¹⁷ Con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti.

¹⁸ La facoltà è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

Sono esclusi i casi riguardanti atti già sottoposti a controllo preventivo di legittimità o fatti per i quali sia stato già formulato un invito a dedurre da parte della competente procura contabile.

L'atto adottato in conformità al parere reso esclude, in ogni caso, la colpa grave.

È assicurata la funzione nomofilattica delle sezioni riunite della Corte dei conti in ordine all'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali.

I pareri in discorso sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Con la mancata espressione del parere nel citato termine, il medesimo si intende reso conformemente a quanto prospettato dal soggetto richiedente ovvero in senso negativo se lo stesso richiedente non ha prospettato una soluzione.

4. DELEGA PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIORDINARE LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI (ART. 3)

L'art. 3 della legge ha conferito una delega al Governo al fine di riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti per incrementarne l'efficienza, nonché prevedere, nell'ambito del Codice della giustizia contabile, interventi in materia di rimborsi, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

La disposizione in esame prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, adotti **uno o più decreti legislativi** per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti nel rispetto di **principi** e **criteri direttivi** in materia di riorganizzazione dell'assetto centrale, rafforzamento della funzione nomofilattica, razionalizzazione del quadro normativo e introduzione di istituti deflativi del contenzioso.

L'ampiezza della delega è testimoniata dai **ventuno principi e criteri direttivi** elencati nel comma 2, che toccano tutti gli aspetti dell'organizzazione e del funzionamento della Corte dei conti. Di seguito si illustrano quelli di maggiore interesse.,

4.1 L'AMBITO DELLA DELEGA E LE FINALITÀ

La delega è stata prevista:

- per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, in vista di un ulteriore incremento della sua efficienza
- in materia di rimborsi, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

Detta formulazione evidenzia una duplice finalità: da un lato, il miglioramento dell'efficienza organizzativa; dall'altro, la tutela economica dei funzionari pubblici attraverso il rimborso delle spese legali.

4.2 LA RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO CENTRALE

Il primo criterio direttivo (lettera a) prevede di *“organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte”*. Questa previsione introduce il principio della multifunzionalità delle sezioni, superando l'attuale specializzazione funzionale, al fine di garantire una maggiore flessibilità organizzativa e un migliore utilizzo delle risorse umane.

4.3 IL RAFFORZAMENTO DELLA FUNZIONE NOMOFILATTICA

La lettera b) della delega prevede di “*rafforzare gli effetti nomofilattici¹⁹ delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure presso la Corte dei conti*”, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite.

Detta previsione è finalizzata a garantire una maggiore uniformità di orientamento tra le diverse sezioni e sedi territoriali. Il rafforzamento della funzione nomofilattica appare importante in un sistema caratterizzato da una molteplicità di sedi territoriali e da una crescente complessità delle questioni sottoposte alla Corte dei conti.

4.4 LA RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

La lettera c) disciplina l'organizzazione territoriale secondo criteri di efficienza e razionalizzazione. Ogni sede territoriale dovrebbe articolarsi “*in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali*”, replicando a livello territoriale il modello multifunzionale previsto per il livello centrale. Particolare attenzione è dedicata alla **distribuzione del personale** “*in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo*”. Questa previsione dovrebbe comportare una rimodulazione delle risorse umane basata su criteri oggettivi di carico di lavoro, con un rafforzamento delle funzioni preventive rispetto a quelle repressive.

4.5 LA RIFORMA DELLA FUNZIONE REQUIRENTE

Le lettere d) ed e) disciplinano la riorganizzazione della funzione requirente, prevedendo un'articolazione “*in una procura generale e in procure territoriali*”. Le procure territoriali dovrebbero essere rette da “*un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale*”. Questa riorganizzazione è volta a garantire un maggiore coordinamento nell'esercizio dell'azione erariale. I poteri di coordinamento del procuratore generale sono rafforzati attraverso **l'accesso in tempo reale agli atti dei procedimenti territoriali** e il **potere di avocazione in casi tassativamente previsti**.

4.6 IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E LA FORMAZIONE

La lettera f) introduce il principio secondo cui “*ogni magistrato svolge, secondo un **criterio di rotazione temporale** e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato*” prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti. La previsione dovrebbe garantire una maggiore versatilità dei magistrati contabili.²⁰

4.7 GLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

La lettera n) prevede l'introduzione di “*istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica*

¹⁹ Si intende comunemente il compito di garantire l'osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l'unità del diritto in uno Stato.

²⁰ Le lettere g), h, i), l, m) attengono a principi e criteri direttivi volti a regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti.

soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio”.

Detta previsione introduce nel sistema della responsabilità amministrativa meccanismi analoghi a quelli previsti in altri settori dell'ordinamento, come il diritto tributario. L'obiettivo è di ridurre i tempi e i costi del contenzioso, incentivando la definizione anticipata dei procedimenti. Il mantenimento del *“potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero”* è volto a garantire che l'istituto non si trasformi in un automatismo.

4.8 IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

La lettera r) prevede modifiche al codice della giustizia contabile per disciplinare ***“il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche***

4.9 LE QUESTIONI FINANZIARIE

La delega prevede che *“dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*, salvo l'autorizzazione di una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

La previsione che i decreti legislativi siano *“corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti”* intende garantire un controllo preventivo sulla sostenibilità finanziaria delle singole misure.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE (ART. 6)

L'articolo 6 stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale **si applica anche ai procedimenti e ai giudizi che**, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora **pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato**.

La disposizione dispone in merito all'applicazione delle norme **introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a)**, attraverso le quali viene modificata la disciplina sostanziale della **responsabilità del pubblico dipendente che cagiona un danno all'Erario** (cfr. paragrafo 2).

La novella, in vigore dal prossimo 22 gennaio 2026, si auto-qualifica come di immediata applicazione ai procedimenti e ai giudizi pendenti.

Di qui una prima problematica che potrebbe porsi in concreto ovvero quella dell'operatività delle nuove disposizioni rispetto ai giudizi trattenuti in decisione prima dell'entrata in vigore della novella ma definiti con sentenza pubblicata all'indomani della data di vigenza della medesima.

Al riguardo, infatti, si è più volte precisato che le sopravvenienze normative la cui entrata in vigore si colloca prima della pubblicazione della sentenza (già deliberata) devono trovare applicazione poiché l'esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata (Cass. Civ., Sez. 6-1, n. 16038/2022 *“L'esistenza della sentenza civile è determinata (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati), dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. Ne consegue che, nell'ipotesi di entrata in vigore una nuova normativa (dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso) nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della*

sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti”).

Allegato a)

Testo comparato della legge 14 gennaio 1994, n. 20, artt. 1 e 3 (testo previgente e come modificato dalla legge 7 gennaio, n. 1)

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” (testo previgente)	Legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti “ come modificata dalla legge 7 gennaio, n.1
Art. 1. Azione di responsabilità 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. . La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione precedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.	Art. 1. Azione di responsabilità 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione precedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. 1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.⁵ 1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. 1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.	1.1. La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi: a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. 1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. 1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso. 1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. 1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.
---	---

legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio. 3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.	legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio. 3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.
Art. 3 Norme in materia di controllo della Corte dei conti 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;	Art. 3 Norme in materia di controllo della Corte dei conti 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi»; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.	f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità. 1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata. 1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche
---	---

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi	provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1-quinquies. La facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. 1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1. 3. <i>idem</i> 4. <i>idem</i>
--	---

dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.	
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.	5. idem
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.	6. idem
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.	7. idem
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.	8. idem
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni	9. idem

della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.	.
10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.	10. idem
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.	10-bis. idem
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.	11. idem
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.	12. idem
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.	13. idem

Allegato b)
Legge 7 gennaio 2026, n. 1
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in
materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno
erariale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Modifiche agli [articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), concernenti l'azione di
responsabilità e il controllo della Corte dei conti**

1. Alla [legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti»;

1.2) al terzo periodo, le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo»;

2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:

a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);

b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria»;

3) al comma 1-bis, le parole: «fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e»;

4) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso»;

5) dopo il comma 1-septies sono inseriti i seguenti:

«1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.

L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'[articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.

1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima»;

6) al comma 2, dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»;

7) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera g), le parole: «di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi» sono sostituite dalle seguenti «di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'[articolo 14 del codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#)»;

2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ruscato soltanto con deliberazione motivata.

1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'[articolo 14 del codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#).

1-quinquies. La facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter»;

3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1».

Art. 2

Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica

1. La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Art. 3

Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;

b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

- 1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;
- 2) i presidi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;
- 3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;
- d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;
- e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:
 - 1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;
 - 2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;
 - 3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;
- f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;
- g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;
- h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;
- i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:
 - 1) le funzioni consultiva e di controllo;
 - 2) le funzioni di coordinamento della procura generale;
- l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;
- m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al [decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#);
- n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;
- o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti;

p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'[articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15](#), prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;

q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al [decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#), al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali;

s) individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'[articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#).

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza, della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, è acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al [decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#)

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.

6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4

Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC

1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'[articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al [decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174](#).

Art. 5

Modifica all'[articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103](#), in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato

1. All'[articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata dalla [legge 13 aprile 1988, n. 117](#), i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della [legge 14 gennaio 1994, n. 20](#)».

2. Le disposizioni del [terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il

pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio